



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 del 29/12/2025

Oggetto: MODIFICHE INTEGRAZIONI REGOLAMENTO TARI

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **ordinaria** in prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Scuderi Lucia	SI	Arcodia Marco Walter	SI
Monastra Erika	SI	Latino Noemi Debora	SI
Monici Daniele	SI	Castrovinci Dino	NO
Monastra Salvatore Calogero	SI	Mangano Salvatore	AG
Cinnera Martino Nadia	SI	Tortorici Francesco Paolo	NO

Assegnati n. 10	Assenti n. 3	In carica n. 10	Presenti n. 7
-----------------	--------------	-----------------	---------------

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Pino Gabriele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipano alla seduta il Sindaco Filippo Miracula e gli Assessori Arcodia Alessandro e Dottore Gaetano.

Sono presenti alla seduta i Responsabili di Area: D.ssa Grazia Catena Curasi e D.ssa Maria Teresa Rabbone.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monici Daniele assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio procede alla lettura della proposta avente ad oggetto:
MODIFICHE INTEGRAZIONI REGOLAMENTO TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la lettura della proposta di cui sopra;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;
- lo Statuto Comunale;
- La L.R. n. 30/2000;
- Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n.13 del 17.02.2025, come modificato ed integrato con Delibera C.C. n. 29 del 23.05.2025;

DATO ATTO che l'adottato provvedimento:

- comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, pertanto il responsabile dell'Area Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole non favorevole, come da allegato;
- non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, pertanto il responsabile dell'Area Economico Finanziario non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria;
- In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il responsabile Area Economico Finanziaria ha espresso parere favorevole come da allegato;

Su invito del Presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di che trattasi che ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 7;

Voti favorevoli ad unanimità n .7 su 7

Voti contrari n. 0

Voti astenuti n. 0;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: MODIFICHE INTEGRAZIONI REGOLAMENTO TARI, che allegata alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, precisamente:

1. di modificare/integrare il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) come segue:

- ARTICOLO 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. g. locali destinati esclusivamente al culto (es. chiese e sacrestie, sinagoghe, moschee, templi, aule/sale per la preghiera).

Non rientrano nella predetta casistica:

- le abitazioni dei ministri di culto che sono soggette alla tariffa ordinaria per utenze domestiche;
- l'attività commerciali o ricettive (es. sale polifunzionali, locali di somministrazione) che sono soggette alle tariffe delle rispettive categorie.

- ARTICOLO 17 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di disagio economico-sociale, viene riconosciuto il Bonus Sociale Rifiuti, previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del [decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), e istituito con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2025, n. 24](#);

2. L'allegato A della [delibera 355/2025/R/rif](#) di ARERA costituisce il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR).

2. di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" è quello riportato quale ALLEGATO A alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate le modifiche apportate;

3. di dare atto che la presente delibera avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2026;

4. di stabilire, altresì, che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità dettate dal nuovo disposto normativo di cui all'art. 1 Legge 160/2019;

5. di dare mandato all'Ufficio preposto affinché provveda alla più ampia diffusione della presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata;

Il Presidente chiede che venga approvata l'immediata esecutività;

Si procede alla votazione, per alzata di mano, che ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 7;

Voti favorevoli ad unanimità n. 7 su 7

Voti contrari n. 0

Voti astenuti n. 0;

VISTO l'esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA

La presente immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del TUEL 18.08.2000, n. 267, nonché dell'art. 12, comma 2 della L.R. 03/12/1991, n. 44.



Comune di San Marco d'Alunzio
Città Metropolitana di Messina



Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
Proposta n. 67 del 03/12/2025

Su indicazione di	SINDACO
Settore di Competenza	Area Economico Finanziaria
Istruttoria del Procedimento	Latino Nicolo'

Oggetto:	MODIFICHE INTEGRAZIONI REGOLAMENTO TARI
-----------------	--

Premesso che:

- La disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) è regolata dall'art. 1, commi 641-703, della Legge 147/2013, che ha introdotto il tributo nel sistema della fiscalità locale italiana. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto soggettivo si identifica in chiunque possieda o detenga tali locali o aree, con responsabilità solidale in caso di pluralità di soggetti;
- Il D.P.R. 158/1999 contiene il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", che stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 29 del 30.06.2021 veniva approvato il "Regolamento TARI 2021", successivamente modificato con delibera di C.C. n. 8 del 04.04.2022 e n. 21 del 29.04.2022 e in ultimo modificato con delibera di C.C. n. 2 del 23.03.2023;

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che “... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale “... *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

Visto l'allegato A della delibera 355/2025/R/rif di A R E R A costituisce il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR);

Vista la Risoluzione n. 1/DF del 15 settembre 2025 del Ministero Economia e Finanze, che fornisce alcuni chiarimenti in materia di applicabilità della TARI ai luoghi destinati al culto. La risoluzione afferma che non esiste, nella normativa della TARI attualmente vigente, una disposizione di esenzione specifica per tutti i luoghi destinati al culto. Il documento ministeriale evidenzia come l'art. 1, comma 659, della L. n. 147/2013 preveda che il Comune, con proprio regolamento, possa stabilire riduzioni tariffarie ed esenzioni in casi specifici, ma tra questi non sono compresi i luoghi di culto;

Ritenuto quindi, di modificare il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) in coerenza con il novellato quadro normativo, così come meglio sopra descritto;

Evidenziato che gli aspetti del regolamento comunale interessati dalle modifiche integrazioni sono le seguenti e, segnatamente:

- **ARTICOLO 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. g. locali destinati esclusivamente al culto (es. chiese e sacrestie, sinagoghe, moschee, templi, aule/sale per la preghiera).

Non rientrano nella predetta casistica:

- **le abitazioni dei ministri di culto** che sono soggette alla tariffa ordinaria per utenze domestiche;
- **l'attività commerciali o ricettive** (es. sale polifunzionali, locali di somministrazione) che sono soggette alle tariffe delle rispettive categorie.

- **ARTICOLO 17 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO**

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di disagio economico-sociale, viene riconosciuto il Bonus Sociale Rifiuti, previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, e istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2025, n. 24;

2. L'allegato A della delibera 355/2025/R/rif di ARERA costituisce il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR).

Dato atto che sulla presente proposta verrà acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 co. 1 punto 7) TUEL;

Visti:

- L'art. 52 D. Lgs. 446/1997.
- L'art. 7 – 42 D. Lgs. 267/2000.
- La L. 147/2013 art. 1 comma 641-668.
- L'art. 1 co. 527 L. 205/2017.
- La Delibera ARERA n° 355 del 29/07/2025 e l'allegato A;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;

1. di modificare/integrare il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

come segue:

- **ARTICOLO 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. g. locali destinati esclusivamente al culto (es. chiese e sacrestie, sinagoghe, moschee, templi, aule/sale per la preghiera).

Non rientrano nella predetta casistica:

- **le abitazioni dei ministri di culto** che sono soggette alla tariffa ordinaria per utenze domestiche;
- **l'attività commerciali o ricettive** (es. sale polifunzionali, locali di somministrazione) che sono soggette alle tariffe delle rispettive categorie.

- **ARTICOLO 17 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO**

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di disagio economico-sociale, viene riconosciuto il Bonus Sociale Rifiuti, previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, e istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2025, n. 24;

2. L'allegato A della delibera 355/2025/R/rif di A R E R A costituisce il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR).

2. **di dare atto** che il nuovo testo del "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" è quello riportato quale **ALLEGATO A** alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate le modifiche apportate;

3. **di dare atto** che la presente delibera avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2026;

4. **di stabilire**, altresì, che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità dettate dal nuovo disposto normativo di cui all'art.

1 Legge 160/2019;

5. **di dare** mandato all'Ufficio preposto affinché provveda alla più ampia diffusione della presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata;
6. **di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità e l'urgenza di provvedere;

L'Istruttore del Procedimento

F.to Latino Nicolo'

**Il Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria**

Dott.Ssa Grazia Catena Curasi

Il Proponente

Miracula Filippo



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 67**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **MODIFICHE INTEGRAZIONI REGOLAMENTO TARI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2025

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Curasi Grazia Catena

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Curasi Grazia Catena

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Consigliere Anziano
Scuderi Lucia**

**Il Presidente
Monici Daniele**

**Il Segretario Comunale
Dott. Pino Gabriele**

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Municipale sia pubblicata all'albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a far data dal 02/01/2026

Dalla residenza comunale, li 02/01/2026

**Il Segretario Comunale
Dott. Pino Gabriele**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991, n. 44

Il 29/12/2025 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 03712/1991, n. 44.

Addì, 02/01/2026

**Il Segretario Comunale
Dott. Pino Gabriele**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Marco D'Alunzio. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Gabriele Pino in data 02/01/2026
Lucia Scuderi in data 02/01/2026
DANIELE MONICI in data 02/01/2026